INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1965

recante una nuova modifica alla decisione del 20 dicembre 1963 che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per il piombo e lo zinco greggi

(I testi in lingua italiana e francese sono i soli facenti fede)

(65/139/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione della Commissione del 20 dicembre 1963 (1) che autorizza la Repubblica italiana ad adottare delle misure di salvaguardia per il piombo e lo zinco greggi, modificata con decisione della Commissione del 31 luglio 1964 (2) e prorogata al 1° marzo 1966 con decisione della Commissione del 26 ottobre 1964 (3),

Considerando che, con la suindicata decisione del 20 dicembre 1963, la Repubblica italiana è stata autorizzata, in particolare, a mantenere nei confronti degli altri Stati membri un dazio minimo specifico di 30 Lit./kg per il piombo greggio, a codizione di mantenere i dazi doganali in vigore il 2 marzo 1960 sui rottami e cascami di piombo ;

Considerando che la differenza tra i livelli cosí stabiliti dei dazi doganali italiani sul piombo, e sui rottami e cascami di piombo, ha provocato una corrente anormale di esportazioni di rottami e cascami di piombo dalla Francia verso l'Italia, mettendo in difficoltà l'approvvigionamento delle industrie francesi utilizzatrici di tali prodotti, in particolare il settore delle fonderie di seconda fusione ;

Considerando che per ovviare a tali difficoltà, la decisione della Commissione del 31 luglio 1964 ha sottoposto le autorizzazioni accordate alla Repubblica italiana con gli articoli 1 e 2 della decisione del 20 dicembre 1963 alla condizione supplementare che la Repubblica italiana percepisca sulle importazioni di rottami e cascami di piombo dalla Repubblica francese un dazio specifico minimo di 22 Lit./kg, il dazio ad valorem in vigore il 2 marzo 1960 rimanendo applicabile ;

Considerando che la Repubblica italiana non ha preso finora le misure necessarie per la percezione del dazio minimo specifico soprammenzionato sulle importazioni di rottami e cascami di piombo dalla Repubblica francese ;

Considerando che per tale motivo l'anormale corrente di esportazioni di rottami e cascami di piombo dalla Francia in Italia, che ha raggiunto circa 6.000 tonnellate nel 1964, ha continuato e ha fatto persistere la critica situazione esistente in Francia nel settore utilizzatore dei rottami e cascami di piombo, situazione cui doveva porre fine l'applicazione della suindicata decisione del 31 luglio 1964 ;

Considerando che in tali condizioni ed allo scopo di fare cessare senza ritardi questa corrente anormale di scambi dalla Francia verso l'Italia del prodotto considerato e fatte salve altre procedure cui la Commissione ha diritto di ricorrere in base alle

(1) GU n. 11 del 25. 1. 1964, pag. 145/64.
(2) GU n. 136 del 26. 8. 1964, pag. 2280/64.
(3) GU n. 186 del 18. 11. 1964, pag. 2939/64.

disposizioni del Trattato, è opportuno autorizzare la Repubblica francese ad adottare misure che permettano di raggiungere lo stesso risultato di quello che si sarebbe ottenuto mediante la riscossione da parte della Repubblica italiana del dazio minimo specifico, dato che la Repubblica italiana non riscuote tale dazio ;

Considerando che le misure stabilite con la suindicata decisione del 31 luglio 1964 avevano lo scopo di riportare la differenza tra la protezione sul piombo metallo e la protezione sui rottami e cascami di piombo al livello in cui si troverebbe se le disposizioni del Trattato e le decisioni di accelerazione fossero state integralmente applicate dalla Repubblica italiana tanto per quanto riguarda il piombo greggio che per i rottami e cascami di piombo ;

Considerando che tale differenza, calcolata a 8 Lit./kg nella decisione del 31 luglio 1964, è attualmente al livello di 4,70 Lit./kg, sia per il fatto che i prezzi dei rottami e cascami di piombo — prezzi che durante il secondo semestre 1964 sono aumentati — erano verso la fine del 1964 di circa 193 Lit./kg, sia per il fatto che il 1° gennaio 1965 ha luogo la riduzione tariffaria intracomunitaria ;

Considerando che è pertanto opportuno fissare a 25,30 Lit./kg il dazio minimo specifico che deve essere riscosso sull'importazione dei prodotti in questione nella Repubblica italiana ;

Considerando che la riscossione da parte della Repubblica francese di una tassa speciale all'esportazione di 0,0574 FF/kg, aggiungendosi al dazio ad valorem del 9 % applicato dalla Repubblica italiana, determina una protezione uguale a quella risultante dall'applicazione, da parte della Repubblica italiana, del dazio minimo specifico sopramenzionato,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione della Commissione del 20 dicembre 1963 che autorizza la Repubblica italiana ad adottare misure di salvaguardia per il piombo e lo zinco greggi, modificata con decisione del 31 luglio 1964 e prorogata con decisione del 26 ottobre 1964, è sostituito dal seguente :

«1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono sottoposte alla condizione che la Repubblica italiana mantenga nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi i dazi doganali in vigore il 2 marzo 1960 per i rottami e cascami di piombo (voce della tariffa doganale italiana 78.01 B) e per i rottami e cascami di zinco (voce della tariffa doganale italiana 79.01 B) e alla condizione che essa riscuota sulle importazioni di rottami e cascami di piombo dalla Repubblica francese un dazio minimo di 25,30 Lit./kg, il dazio ad valorem in vigore il 2 marzo 1960 rimanendo applicabile.

2. Qualora la Repubblica italiana non assicuri la riscossione del dazio minimo specifico sopramenzionato, pur prevalendosi delle autorizzazioni accordate a favore del piombo e dello zinco greggi, la Repubblica francese è autorizzata a riscuotere una tassa speciale sulle esportazioni di rottami e cascami di piombo (voce della tariffa doganale francese 78.01 B) a destinazione della Repubblica italiana.

L'importo di questa tassa è fissato a 0,0574 FF per kg di prodotto.

3. La Repubblica italiana notifica alla Repubblica francese ed alla Commissione la data dalla quale assicurerà la riscossione del dazio minimo specifico menzionato nel paragrafo 1 ».

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana ed alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN